

REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO CREDITI LIBERI

Art. 1: Cosa sono i crediti liberi.

La riforma degli ordinamenti didattici (D.M. 509/99 e 270/04) ha introdotto il sistema dei Crediti Formativi Universitari (CFU) per valutare l'impegno richiesto per il conseguimento dei titoli di studio.

Un CFU equivale a 25 ore di impegno complessivo comprendenti sia le ore le attività di didattica frontale svolte sotto la guida di un docente (lezioni, esercitazioni, attività cliniche, ecc.) che lo studio personale dello studente. La parametrizzazione del numero di ore di didattica frontale/studio personale del CFU è definita dalla tipologia degli insegnamenti (di base, caratterizzanti, affini ed integrativi).

Tra le varie tipologie di CFU che compongono un corso di laurea sono previsti anche i CFU "a scelta dello studente" o cosiddetti "CFU liberi" (DM 270/04, art 10 comma 5). Questi ultimi rappresentano una quota di CFU, variabile a seconda della classe di laurea e dei piani di studio, che lo studente deve autonomamente acquisire per accrescere il bagaglio culturale relativo al percorso formativo scelto.

I CFU Liberi rappresentano dunque un obbligo formativo didattico per il conseguimento del titolo di studio al pari di tutte le altre tipologie di CFU previste dall'ordinamento didattico del corso.

Art. 2: Quanti sono i Crediti Liberi

Il regolamento didattico di ciascun corso di laurea stabilisce il numero di CFU a scelta dello studente (che non può essere comunque inferiore al minimo stabilito dalla tabella ministeriale di riferimento della classe di laurea).

Art. 3 Quali attività sono riconoscibili come CFU Liberi

Lo studente può autonomamente scegliere le attività che ritiene utili alla propria crescita culturale, purché coerenti al percorso formativo seguito.

Tra le attività riconoscibili sono comprese:

1. Corsi ed insegnamenti extracurricolari afferenti ad altri corsi di laurea attivati presso l'Ateneo di Bari, ovvero altri Atenei italiani o stranieri giudicati coerenti con gli obiettivi formativi specifici del CdS.
2. Corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento organizzati da enti pubblici e privati, aziende o scuole (es. corsi di lingua, di informatica, ecc.)
3. Giornate di studio.

Il Consiglio di Dipartimento può riconoscere, nel rispetto del presente regolamento, varie attività formative organizzate da singoli docenti, Associazioni o Enti e stabilire preventivamente il peso in CFU liberi dell'evento ed a quali studenti è diretto.

Art. 4 Quando si acquisiscono i CFU Liberi

Lo studente è tenuto a svolgere le attività libere - ed acquisire i CFU liberi - nel periodo di frequenza del corso di laurea e comunque prima dell'esame finale per il conseguimento del titolo.

Eventuali competenze ed attività, debitamente documentate, acquisite prima dell'iscrizione al corso di laurea possono essere riconosciute agli studenti in trasferimento da altri corsi di laurea, previa valutazione della Commissione Paritetica ed approvazione del Consiglio di Dipartimento. Il riconoscimento di CFU liberi prima della data di immatricolazione avviene esclusivamente se sussiste una Deliberazione del Consiglio di Dipartimento ovvero degli organi sovraordinati dell'Ateneo che preveda tale fattispecie.

Art. 5 Come si acquisiscono i CFU Liberi

Tutte le attività svolte devono essere documentate e certificate. Le certificazioni devono chiaramente riportare per le singole attività:

- ✓ La tipologia di impegno;
- ✓ La denominazione e la descrizione analitica del programma
- ✓ Il periodo di frequenza o l'impegno orario previsto;
- ✓ La data dell'evento;
- ✓ La firma del responsabile, coordinatore, titolare o organizzatore dell'evento.
- ✓

Le certificazioni, devono essere presentate, in originale con firma autentica del dichiarante, almeno 45 giorni prima dell'esame finale per l'acquisizione del titolo, alla U.O. Didattica.

Art. 6 Quale procedura per il riconoscimento dei CFU liberi:

Il Consiglio di Dipartimento demanda alla Commissione Paritetica il ruolo del riconoscimento e del controllo sui CFU Liberi, ferma restando l'attività istruttoria dei Presidenti di CdS.

I crediti liberi vengono quantificati e riconosciuti come segue:

a) per i corsi ed insegnamenti extracurricolari di cui al punto 1) dell'art. 3 del presente Regolamento, la Commissione riconoscerà una quantità di CFU corrispondente al corso o all'insegnamento secondo quanto stabilito dall'Ordinamento del Corso di Studio. Il docente titolare del corso o dell'insegnamento dovrà produrre una dichiarazione riportante l'etichetta della disciplina, il programma e l'esito favorevole della prova sostenuta dallo studente

b) per corsi ed eventi riconducibili ai punti 2) e 3) dell'art. 3 del presente Regolamento si precisa quanto segue:

b.1) in caso di eventi organizzati da un docente del Dipartimento, la sottoscrizione delle certificazioni sarà a cura del medesimo previa autorizzazione al riconoscimento dei CFU liberi, formulata al Direttore di Dipartimento ed ottenuta in sede di Commissione Paritetica,

b.2) in caso di eventi non organizzati da docenti del Dipartimento, ma che abbiano sede nel Campus di Medicina Veterinaria, la sottoscrizione delle certificazioni sarà a cura di un docente del Dipartimento individuato in sede di Commissione Paritetica, contestualmente all'approvazione del riconoscimento del numero di CFU liberi

b.3) In caso di eventi non precedentemente autorizzati ai fini del riconoscimento dei CFU liberi dalla Commissione Paritetica, il presidente di ogni CdS porterà una proposta nella Commissione Paritetica che valuterà con insindacabile giudizio la validità del titolo proposto.

In nessun caso studenti dei CdS afferenti al Dipartimento di Medicina Veterinaria, pur nell'esercizio di ruoli differenti da quello di studente, possono certificare CFU liberi da riconoscere ad altri studenti dei medesimi CdS.

I Presidenti di CdS, verificati e valutati i certificati ed istruita la pratica trasmettono tutta la documentazione alla Commissione Paritetica che provvederà a rilasciare l'attestazione di acquisizione dei CFU liberi previsti dal piano di studio.

In caso di mancata presentazione delle certificazioni o di ritardo rispetto alle scadenze previste, lo studente sarà escluso - e resterà escluso fino al momento della presentazione delle certificazioni - dalla lista dei candidati per il conseguimento del titolo finale.

La quantità di crediti liberi da acquisire per ciascun Corso di Studi è stabilita dall'ordinamento di appartenenza al quale si rimanda.

Tabella 1: riferimento (sulla base della quale quantificare anche frazioni o multipli di giornate intere) ai fini del riconoscimento dei CFU liberi

| Tipologia Attività | Valore in CFU Liberi |
|---|---|
| Corsi ed insegnamenti universitari previsti dall'ordinamento di altri Corsi di Laurea | numero di CFU previsti dall'ordinamento. Nel caso di attività svolta presso atenei stranieri si riconoscerà una premialità pari al 50% in più dei CFU previsti dall'ordinamento. |
| Corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati da enti pubblici e privati, aziende o scuole che prevedono verifica dell'apprendimento finale | 0,5 CFU per giornata; 1 CFU per la sola giornata in cui è prevista la verifica dell'apprendimento finale |
| Giornate di studio e corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati da enti pubblici e privati, aziende o scuole che non prevedono verifica dell'apprendimento finale | 0,5 CFU per giornata |

Art. 7 Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018.